

Direzione: AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Area: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G09843 **del** 15/07/2026

Proposta n. 26587 **del** 15/07/2026

Oggetto:

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 sul progetto di costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 9,92 MWp, denominato "CAMPO REATINO" da realizzarsi nel Comune di RIETI (Ri) in località Campo Reatino. Proponente: ELPI SRL Registro elenco progetti: n. 32/2024.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 sul progetto di costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 9,92 MWp, denominato "CAMPO REATINO" da realizzarsi nel Comune di RIETI (Ri) in località Campo Reatino.

Proponente: ELPI SRL

Registro elenco progetti: n. 32/2024.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

su proposta del Dirigente ad interim dell'Area Valutazione di Impatto Ambientale

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6, e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento Regionale 10 marzo 2025, n. 5, concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie" è stata disposta la modifica dell'allegato "B" del predetto R.R. n.1/2002, in particolare è stata soppressa la Direzione regionale "Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi" ed è stata istituita la Direzione regionale "Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti" in cui sono transitate parte delle funzioni della soppressa direzione;

VISTA la Direttiva del Direttore generale prot. 474509 del 28 aprile 2025 emanata ai sensi degli artt. 19-ter e 22 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione della riorganizzazione dell'apparato amministrativo di cui al regolamento regionale 10 marzo 2025, n. 5;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 26 giugno 2025, n. 476, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti" all'Ing. Wanda D'Ercole, a decorrere dal 1° luglio 2025;

VISTO l'Atto di Organizzazione, n. G08849 del 10 luglio 2025 che ha definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale "Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti";

VISTA la Determinazione regionale n. G09034 del 14 luglio 2025, con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Dirigente dell'Area "Valutazione Impatto Ambientale", della Direzione regionale "Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti", all'Ing. Ferdinando Maria Leone, a decorrere dal 14 luglio 2025;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Paola Pelone;

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

Vista la D.G.R. n. 132 del 27/02/2018 "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104";

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

PREMESSO che, con istanza del 29/04/2024, acquisita al prot. n. 0562313, la società ELPI S.r.l. ha trasmesso all'Area Valutazione di Impatto Ambientale l'istanza finalizzata alla realizzazione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 9,92 MWp, denominato "Campo Reatino", da realizzarsi nel Comune di Rieti (RI), in località Campo Reatino (Registro elenco progetti: n. 32/2024)

DATO ATTO che, nel corso della Conferenza di Servizi, la società proponente ha illustrato la configurazione progettuale aggiornata dell'intervento, confermando una potenza complessiva dell'impianto pari a circa 9,92 MWp e rappresentando che le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria consistevano principalmente nella traslazione del campo fotovoltaico, finalizzata ad incrementare la distanza dei pannelli dalle aree a destinazione residenziale, con conseguente incremento della superficie complessiva recintata, comprensiva delle opere di mitigazione, pari a 12,70 ettari rispetto ai 12,2 ettari inizialmente previsti;

DATO ATTO altresì che la società proponente ha rappresentato che l'area interessata dall'intervento risultava interessata dai vincoli derivanti dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e che il progetto prevedeva la realizzazione di un sistema di accumulo della potenza di 7 MW, nonché opere di connessione alla rete elettrica mediante cavidotto interrato in media tensione;

CONSIDERATO che il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e il successivo procedimento autorizzatorio si sono svolti ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante Conferenza di servizi simultanea e sincrona, convocata ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e della D.G.R. n. 884 del 18 ottobre 2022, riunitasi nelle sedute del 14 gennaio 2025, 11 marzo 2025, 14 aprile 2025 e 16 aprile 2026, previa acquisizione delle integrazioni documentali richieste alla società proponente;

PRESO ATTO dei pareri e dei contributi istruttori e espressi dalle Amministrazioni e dagli Enti coinvolti nel procedimento, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e di seguito riportati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

PRESO ATTO altresì degli esiti dei lavori della Conferenza di Servizi, come risultanti dai relativi verbali, di seguito richiamati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

PRESO ATTO dei verbali della Conferenza di Servizi, tenutasi nelle sedute del 14/01/2025 (prima seduta), dell'11/03/2025 (seconda seduta), del 14/04/2025 e del 16/04/2026 (terza seduta), nonché dei pareri, dei contributi istruttori e delle determinazioni assunte dalle Amministrazioni e dagli Enti coinvolti nel procedimento;

CONSIDERATO che gli esiti dell'istruttoria e le determinazioni assunte nell'ambito della Conferenza di Servizi sono stati oggetto di valutazione complessiva ai fini della ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento;

PRESO ATTO del parere negativo dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale – Area Pianificazione e Gestione del Rischio Idraulico, prot. n. 4960 del 14/04/2026, acquisito in pari data al prot. n. 0392913, di cui si richiamano di seguito le valutazioni e le conclusioni ritenute maggiormente rilevanti ai fini del presente procedimento:

“in relazione alle interferenze del progetto con le previsioni degli strumenti di pianificazione di bacino idrografico e distrettuale vigenti e alle dinamiche di aggiornamento degli stessi e in ordine all'accertamento delle condizioni di sicurezza idraulica e dei requisiti di compatibilità generale correlati all'attuazione del progetto di trasformazione nelle fasce di pericolosità idraulica

“rinvia ai criteri di <Compatibilità con l'assetto idraulico> ivi enucleati,per il caso in esame, al PAI “TEVERE”, con indicazione esplicita di non ammissibilità dell'insediamento di impianti fotovoltaici nella Fascia A del medesimo PAI vigente, come peraltro già evidenziato dall'area tecnica scrivente con proprio prot. n. 4515/2025 del 11-04- 2025.

L'avanzamento del processo di adeguamento degli strumenti della pianificazione di bacino distrettuale a seguito della Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 57 del 31 luglio 2025, già annotato al punto 2, si consideri che nell'articolato normativo del PAI Idraulico adottato è stato recepito l'indirizzo di prudenziale cautela inibitoria nei confronti della generalizzata possibilità di installazione di tali insediamenti nelle fasce a pericolosità idraulica, con l'introduzione, nelle Norme tecniche di attuazione, delle seguenti prescrizioni, non individuate tra le misure di salvaguardia previste dall'art. 65, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006:

> Art. 9, comma 1, lettera e), per cui <Nelle aree ricadenti all'interno della fascia a pericolosità elevata (P3) non sono consentiti i seguenti interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio: (...) e) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di (...) impianti fotovoltaici collocati a terra o su pali (...)>;

> Art. 10, comma 1, lettera f), per cui <Nelle aree ricadenti all'interno della fascia a media pericolosità (P2) non sono consentiti i seguenti interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio: (...) f) interventi di nuova costruzione o di ampliamento (...) di impianti fotovoltaici collocati a terra o su pali ad esclusione di quelli di cui al comma 7 lettera h) del presente articolo (...)>”;

CONSIDERATO che, dalle valutazioni espresse dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, emerge che l'area interessata dall'intervento ricade quasi integralmente in aree classificate a pericolosità idraulica elevata (P3), caratterizzate da elevata probabilità di alluvione, con limitate porzioni ricadenti nelle classi di pericolosità P2 e P1;

CONSIDERATO, altresì, che il medesimo parere richiama il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) idraulico distrettuale adottato con deliberazione n. 57/2025, evidenziando che l'art. 9, comma 1, lett. e), delle relative Norme Tecniche di Attuazione non consente la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata (P3), mentre l'art. 10, comma 1, lett. f), introduce specifiche limitazioni per le aree classificate a pericolosità media (P2);

CONSIDERATO che, alla luce delle predette valutazioni, l'intervento risulta non compatibile con l'assetto idraulico dell'area interessata, in quanto in contrasto con le disposizioni della pianificazione di bacino e con i criteri di compatibilità idraulica applicabili alle aree esposte al rischio di alluvione;

RITENUTO che le criticità evidenziate dall'Autorità di Bacino, in quanto riferite a profili di

sicurezza idraulica, di tutela della pubblica incolumità e di coerenza con la pianificazione di bacino vigente, costituiscano elementi ostativi all'espressione di un giudizio favorevole di compatibilità ambientale;

CONSIDERATO che, nel corso della Conferenza di Servizi, il rappresentante dell'Area Autorità Idraulica Regionale ha evidenziato che, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e dell'evoluzione della disciplina del Piano di Assetto Idrogeologico, recante disposizioni non compatibili con la realizzazione della tipologia di impianto proposta nelle aree interessate, il parere precedentemente espresso doveva ritenersi sospeso nelle more della definitiva pubblicazione delle relative Norme Tecniche di Attuazione;

CONSIDERATO che, a seguito della richiesta formulata dall'Area VIA di precisare la qualificazione del parere ai fini della conclusione della Conferenza di Servizi, il rappresentante dell'Area Autorità Idraulica Regionale ha chiarito che il parere precedentemente espresso non poteva più essere considerato favorevole alla luce delle determinazioni assunte dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, quale Amministrazione competente in materia di pianificazione di bacino, dichiarando pertanto il parere non favorevole allo stato del procedimento;

PRESO ATTO del parere non favorevole espresso dal rappresentante dell'Area Autorità Idraulica Regionale in sede di Conferenza di Servizi, il quale ha chiarito che il parere precedentemente espresso del 10/04/2025, prot.n.0426653 con il quale rilasciava il NULLA – OSTA ai fini idraulici in favore della ELPI S.r.l. non poteva più essere considerato favorevole alla luce delle determinazioni assunte dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, quale Amministrazione competente in materia di pianificazione di bacino e di definizione dei relativi divieti e condizioni;

PRESO ATTO che l'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province Laziali con nota prot. n. 0024572 del 10/01/2025, aveva richiesto al Comune di Rieti specifici chiarimenti ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'intervento, rilevando che lo stesso interessa aree classificate dal vigente P.R.G. in parte come Zona C di Espansione – Sottozona C5 "Parco privato" e in parte come Zona F – Attrezzature e impianti di interesse generale – Sottozona F3 "Parco Territoriale", con particolare riferimento all'eventuale necessità di variante urbanistica e alla verifica della dotazione degli standard urbanistici;

PRESO ATTO altresì, che, in assenza dei richiesti chiarimenti da parte del Comune di Rieti, l'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province Laziali ha espresso parere non favorevole, prot. n. 0421598 del 09/04/2025 ritenendo non completabile la verifica della conformità e della compatibilità urbanistica dell'intervento rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, parere confermato poi anche in sede di Conferenza di Servizi;

PRESO ATTO che, nel corso della seduta della Conferenza di servizi, (16/04/2026) il rappresentante del Comune di Rieti ha confermato il contenuto del parere del Settore IV, espresso con nota prot. n. 31016 dell'11 aprile 2025, rappresentando che l'intervento interessa aree classificate dal vigente P.R.G. in parte come Zona F3 "Parco Territoriale" e in parte come Zona C5 "Parco Privato"; con riferimento alla porzione ricadente in Zona F3, il Comune ha ritenuto che l'intervento non richieda variante urbanistica, mentre, con riguardo alla porzione ricadente in Zona C5, ha evidenziato che le aree interessate risultano comprese nel Piano Urbanistico Esecutivo "Campo Reatino", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 252 del 12 dicembre 2024 e destinate a parcheggi privati;

PRESO ATTO, altresì, che il Comune ha rappresentato che, alla luce delle valutazioni espresse dalla competente Area Urbanistica regionale, la realizzazione dell'intervento richiederebbe l'approvazione di una variante urbanistica, in quanto interferente con il citato Piano Urbanistico Esecutivo, ed ha altresì evidenziato la necessità di acquisire le valutazioni dell'Autorità di bacino distrettuale

dell'Appennino Centrale in relazione alla localizzazione dell'intervento in aree classificate dal PAI a elevata pericolosità idraulica.

PRESO ATTO, altresì, del parere negativo espresso dal Rappresentante Unico Regionale e dal rappresentante unico del Comune di Rieti in sede di Conferenza di Servizi, in relazione alla non conformità urbanistica dell'intervento rispetto alla pianificazione e alle destinazioni urbanistiche vigenti nel Comune interessato;

CONSIDERATO che dal complessivo quadro istruttorio e dai contributi acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi emergono rilevanti profili ostativi alla realizzazione dell'intervento, riconducibili sia agli aspetti di sicurezza idraulica e compatibilità con la pianificazione di bacino, sia alla conformità urbanistica dell'opera rispetto alla pianificazione vigente;

CONSIDERATO che tali criticità, valutate unitariamente nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, incidono su aspetti essenziali dell'intervento e non consentono l'espressione di un giudizio favorevole di compatibilità ambientale;

CONSIDERATO che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale ha espresso parere non favorevole in relazione alla compatibilità dell'intervento con l'assetto idraulico dell'area interessata e che il rappresentante dell'Area Autorità Idraulica Regionale ha espresso parere non favorevole, in ragione delle criticità connesse alla classificazione dell'area secondo il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e al relativo regime vincolistico applicabile (zona a pericolosità idraulica elevata (P3));

CONSIDERATO che i predetti contributi, per il loro contenuto tecnico-specialistico e per la convergenza delle valutazioni espresse in ordine alla non compatibilità dell'intervento con la disciplina della pianificazione di bacino vigente, assumono carattere rilevante ai fini della valutazione di compatibilità ambientale e costituiscono elementi ostativi all'espressione di un giudizio favorevole di VIA;

CONSIDERATO che il parere non favorevole della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province Laziali, prot. n. 0421598 del 09/04/2025, confermato in sede di Conferenza di Servizi dalla rappresentante della medesima Direzione e dal rappresentante unico del Comune di Rieti, evidenzia la non conformità urbanistica dell'intervento rispetto alla pianificazione vigente e la mancata attivazione del procedimento di variante urbanistica necessario ai fini della sua conformità;

CONSIDERATO che, alla luce del complessivo quadro istruttorio e dei pareri espressi dalle Amministrazioni competenti, convergenti nell'evidenziare profili ostativi sotto il profilo della sicurezza idraulica, della conformità urbanistica dell'intervento, nonché della tutela della pubblica incolumità e della salute pubblica, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, che comporta una valutazione integrata degli aspetti programmatici, progettuali e ambientali dell'intervento, non può concludersi con un giudizio favorevole di compatibilità ambientale;

CONSIDERATO che la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e il successivo procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) si sono svolti nell'ambito della Conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella quale sono stati acquisiti, esaminati e valutati i pareri e i contributi istruttori delle Amministrazioni e degli Enti competenti, ai fini della definizione del quadro istruttorio complessivo e della ponderazione degli interessi pubblici coinvolti;

PRESO ATTO che la Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della L. 241/1990 e dell'art. 27-bis, comma 7, del D.lgs. 152/2006, preso atto del parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale esprime un giudizio non favorevole alla realizzazione dell'intervento;

CONSIDERATO che il giudizio negativo di compatibilità ambientale risulta determinato dalla sussistenza di profili ostativi derivanti dalla disciplina della pianificazione di bacino (PAI), incompatibili con la realizzazione dell'intervento in progetto, nonché dalla non conformità urbanistica dello stesso rispetto alla pianificazione vigente del Comune interessato, in assenza dell'attivazione del necessario procedimento di variante urbanistica;

RITENUTO pertanto che, alla luce del complessivo quadro istruttorio, dei pareri acquisiti e dei verbali della Conferenza di Servizi, e del regime vincolistico vigente debba essere adottato, ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) con esito non favorevole, non risultando sussistenti le condizioni necessarie per la realizzazione dell'intervento e per il rilascio del provvedimento richiesto;

CONSIDERATO che gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale e la documentazione integrativa prodotta nel corso del procedimento, disponibili in formato digitale al seguente link <https://regionelazio.box.com/v/VIA-032-2024> e depositati presso l'Autorità competente, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO della documentazione trasmessa a corredo dell'istanza e delle successive integrazioni riportate in calce alla presente determinazione;

CONSIDERATO che i pareri, i verbali e le note richiamati nel presente provvedimento, disponibili in formato digitale al medesimo link e depositati presso l'Autorità competente, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di emettere ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) con esito non favorevole relativamente al progetto in esame;

Di stabilire che gli allegati alla presente determinazione, di seguito riportati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente PAUR;

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Lazio nonché sul sito web www.regione.lazio.it;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni secondo le modalità di cui al citato D.lgs. 2 luglio 2012, n. 104, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro cento venti giorni dalla data di pubblicazione sul BUR.

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole